

Pensione e condannati ex art. 416 bis

Tutto nasce nell'agosto 2017 quando L'INPS, con una missiva del tutto generica e stringata, comunica che a partire dal marzo 2017 (quindi già da tempo antecedente rispetto all'inoltro della comunicazione) revocava il pagamento del trattamento pensionistico per inabilità al mio assistito.

Le motivazioni su cui INPS basava la revoca erano, a parer loro, giustificate dall'applicazione dell'art 2. della l. 92/2012 (cosiddetta legge Fornero), e cioè asserendo che su comunicazione del ministero della Giustizia, essendo stato il mio assistito condannato per reati associativi (416-bis) niente era più dovuto.

È bene dire sin da subito che il diritto all'indennità era stato ottenuto dal sig. P. dopo un'altra "guerra" in Tribunale, scaturita dal fatto che nel lontano 2003 il sig. P. chiedeva all'INPS di Catania il riconoscimento dell'Invalidità e questa la rigettava. Nel 2011 il P. instaurava un giudizio alla sezione Lavoro del Tribunale di Catania che nel giugno 2014, definitivamente pronunciando, riconosceva al soggetto il diritto al trattamento pensionistico e condannava INPS a corrispondere quanto dovuto dal giorno della domanda giudiziale.

Ciò detto torniamo al momento in cui, nel 2017, INPS comunica che, pur sussistendo il presupposto (l'invalidità) INPS non avrebbe più erogato alcun trattamento poiché, a loro dire, la legge Fornero lo vieterebbe nel momento in cui il soggetto titolare ha subito una condanna per uno di quei reati cosiddetti ostativi.

Prima di iniziare il Giudizio questo difensore tentava una conciliazione bonaria cercando di spiegare ad INPS che, ammesso e non concesso che fosse possibile riconoscere un diritto (l'invalidità) e negarne la sua naturale conseguenza (la non erogazione del contributo) era concetto alquanto contrario ai dettami costituzionali, ed in nessun modo sarebbe stato possibile e giuridicamente corretto poter eliminare il diritto al pagamento in considerazione del fatto:

- che la condanna del Patrono era assolutamente precedente al riconoscimento giudiziale dell'invalidità e che nella sentenza di condanna nelle sanzioni accessorie niente si diceva rispetto a tale specifico aspetto. I principi cardini del nostro ordinamento giuridico non consentono, a parere della difesa, che un trattamento pensionistico possa essere revocato senza che prima, un giudice penale, all'esito di un accertamento di merito, ritenga di applicare detta specifica sanzione accessoria;
- inoltre, la legge Fornero, in particolare il comma 58 di cui si pretendeva l'applicazione, era successiva alla sentenza di condanna ma precedente al riconoscimento giudiziale del diritto alla pensione che il signor. P. aveva ottenuto al Tribunale di Catania. Se mai un'autorità Giudiziaria avesse voluto negare quel diritto, INPS avrebbe avuto il modo di ottenerlo nel procedimento precedente tenutosi a Catania partito nell'anno 2011 e concluso nel 2014.
- in ultimo, ma non meno importante, la condanna ostativa per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. pari ad anni due di reclusione era stata già completamente espiata a partire dall'anno 2011 e come se ciò non bastasse il Patrono aveva anche ottenuto, al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, la cosiddetta inesigibilità e per tanto gli effetti preclusivi dei reati cd ostativi erano venuti meno.
- L'INPS, che non volle sentire alcuna ragione, continuò a negarne il riconoscimento così, questo difensore, non avendo altra strada per dare tutela, decide di iscrivere una causa al Tribunale Civile di Livorno, competente per territorio chiedendo, appunto che, in applicazione della sentenza del Tribunale di Catania sez. Lavoro, volesse annullare il provvedimento di revoca e per l'effetto condannare INPS ad elargire la prestazione dalla data della sospensione con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in ipotesi, considerata la rilevanza ai fini del decidere, delle questioni di legittimità costituzionale eccepite, sospendere il Giudizio sollevando questione di legittimità costituzionale.

Le ragioni poste a fondamento della richiesta, oltre a quelle di fatto già rappresentate prima, erano da connettersi alla Violazione dell'art 25 c. II della Costituzione, dell'art 38 e 3 Cost. laddove si sancisce che "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".

Ammettendo giuridicamente corretta la revoca del trattamento pensionistico avremo creato una palese violazione alla Carta Costituzionale che non ammette deroghe di fronte all'uguaglianza degli stessi. Quella ottenuta dal signor P. è una vittoria che va letta sotto proprio il necessario riconoscimento che il nostro stato rivolge a tutti i cittadini anche coloro i quali nella vita abbiano commesso errori di cui ne pagano le conseguenze, quelle previste dalla legge e quanto non sia giuridicamente ammissibile, per l'INPS in questo caso, creare altre tipologie di pena accessorie non altrimenti previste dall'ordinamento.

Diversamente opinando si andrebbe a creare una situazione incostituzionale che mina la sicurezza sociale del nostro stato che non può trovare deroghe rispetto all'uniformità nell'applicazione e riconoscimento dei diritti.

Il signor P. è soggetto gravato da numerose patologie invalidanti (invalido permanente al 100%) è detenuto ininterrottamente dall'anno 2020 per una pena pari a 27 anni di reclusione, con il fine pena attuale fissato al 2026 giusto provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dalla Corte d'Appello di Catania, Siep 39/2011 in data 11/2/2011. Nei confronti del signor P. nel febbraio 2019 veniva definitivamente dichiarata e accertata la collaborazione inesigibile/impossibile, giusta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze nr 731/2019, ai fini dell'ammissibilità dello stesso al regime dei permessi premio e delle misure alternative.

Il percorso carcerario, quasi ventennale, del signor P. è sempre stato regolare ed improntato ad un efficace rieducazione: lo stesso ha infatti usufruito per l'intero periodo di detenzione del beneficio della liberazione anticipata, si è visto applicare il regime trattamentale comune in tema di colloqui e telefonate e, così come evidenziato nell'osservazione scientifica del condannato operata dall'amministrazione penitenziaria, è stato offerto parere positivo rispetto ad una concessione di permesso premio.

*Studio Legale Parietti
Avvocato Elena Parietti
Via della Repubblica 21/a 57025 Piombino (LI)
Tel 0565/226705 Fax: 0565/261549
Cell. 3474095565*